

Al Consiglio Nazionale Ingegneri

A tutti gli Ordini Ingegneri d'Italia

Alle Stazioni Appaltanti

Oggetto: Affidamento dei servizi di collaudo statico e tecnico amministrativo: Sentenza del TAR Umbria 297/2016 dell'01/04/2016.

Con sentenza del TAR Umbria 297/2016 dell'01/04/2016 è stato messo un punto fermo sulle procedure di affidamento dei servizi di collaudo.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un iscritto e dall'Ordine territoriale competente in adiuvandum, contro una pubblica amministrazione che ha svolto una indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera di un opera pubblica.

I soggetti invitati a partecipare sono stati scelti attingendo ad un elenco regionale di professionisti, ma sono stati scelti sia liberi professionisti che dipendenti pubblici.

I ricorrenti lamentavano la atipicità della procedura e la violazione dell'art. 120 comma 2 bis e dell'art. 91 c. 1 del C.A. in quanto il primo dischiude due procedimenti diversi e non sovrapponibili pena la violazione del secondo; infatti le S.A. possono affidare incarichi a propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici; in subordine, ove ne ricorrano i presupposti, deve attivare una procedura selettiva a cui i pubblici dipendenti non possono partecipare.

La S.A. si è difesa sostenendo l'urgenza connessa allo svolgimento di tali prestazioni anche in relazione ai tassativi tempi di conclusione delle opere pena la perdita dei contributi, ha eccepito il difetto di legittimazione dell'Ordine ed ha sostenuto che i dipendenti pubblici, regolarmente iscritti all'albo e regolarmente autorizzati dall'ente di appartenenza, sono liberi di esercitare, seppure in modo occasionale, la libera professione.

La sentenza pronunciata ha dichiarato:

- che la procedura indetta risulta "ibrida" con violazione della par condicio tra i concorrenti;
- che l'aver attinto i nominativi dei soggetti da invitare dall'elenco regionale dei professionisti non rappresenta uno strumento derogatorio rispetto alle vigenti norme in materia di affidamento degli incarichi di collaudo contenute nel C.A.;

- che i dipendenti pubblici, ai fini della partecipazione a tale procedura, non possono essere equiparati ai liberi professionisti venendo a mancare la qualifica professionale che l'art. 90 richiede per i progettisti esterni

e sulla base di ciò ha annullato la procedura di gara obbligando la S.A. a procedere al rinnovo della stessa secondo i criteri di legge.

Gli effetti di tale sentenza ripristinano la *par condicio* distorta da una procedura selettiva in cui sono stati invitati a partecipare dipendenti pubblici il cui *status* è completamente diverso da quello dei liberi professionisti; i primi godono di un regime economico e giuridico dominato dal principio di esclusività completamente differente dai liberi professionisti che operano nel mercato sostenendo spese e correndo i rischi tipici dell'attività libero professionale o imprenditoriale.

Ha inoltre la sentenza riconosciuto la legittimazione dell'ordine ad intervenire "*dal momento che tra gli interessi istituzionali dell'Ordine vi è anche quello di assicurare la par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, e quindi non può negarsi la legittimazione a far valere in giudizio tale interesse anche nei confronti degli iscritti che, rivestendo ruoli particolari, si ritiene possano operare professionalmente in dispregio di tale principio di parità.*"

La sentenza rappresenta quindi un elemento di notevole chiarificazione per l'attività dei colleghi che ricoprono il ruolo di RUP all'interno delle pubbliche amministrazioni, che potranno avvalersi per l'affidamento di incarichi di collaudo sia di liberi professionisti, sia di colleghi dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, ma per questi ultimi qualora ricorrano le condizioni specifiche dettate dalle norme in materia e non invitandoli ad una procedura selettiva unitamente a liberi professionisti.

Occorre evidenziare, per completezza, che la materia dal 19/4/2016 è disciplinata dal decreto legislativo numero 50 del 18/4/2016 in particolare dall'articolo 102.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Ing. Roberto Baliani

